 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CAS- SICUREZZA_C	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO CASSETTE DI SICUREZZA	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
		Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Sede legale: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche: **n. 5640**
 Iscritta all'albo dei Gruppi Bancari come Capogruppo del Gruppo bancario Igea Banca
 Numero REA: **n. 1458105**
 Codice fiscale e P. IVA e Numero di iscrizione al registro delle Imprese di Roma: **04256050875**
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Aderente al Fondo

CHE COS'E' IL SERVIZIO DI CASSETTE DI SICUREZZA

Con questo servizio la banca mette a disposizione del cliente un contenitore (la c.d. "cassetta di sicurezza"), del quale la banca garantisce l'integrità, collocato in appositi locali dotati di chiusure ermetiche e/o di dispositivi di allarme, nel quale il cliente può introdurre, in modo riservato e senza che la banca ne sia a conoscenza, valori ed oggetti vari (gioielli, valori, documenti importanti, etc.). Il cliente può effettuare depositi, ritiri o semplici controlli dei beni riposti nella cassetta secondo le modalità contrattualmente pattuite con la banca. Il cliente può tenere informata la banca del valore complessivo dei beni immessi nella cassetta. Il canone relativo alla locazione delle cassette di sicurezza è addebitato direttamente sul conto corrente.

Tra i principali rischi:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio);
- la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

	VOCI	COSTI
SPES E FISSE	Spese di apertura rapporto (rimborso stampati)	€ 20,66
	Canone di locazione	Annuale corrisposto in via anticipata
SPESE VARIABILI	Massimale assicurativo base garantito dall'Istituto	€ 2.500,00
	Assicurazione supplementare per ogni importo di € 1.000,00 eccedente lo standard (fino a un massimo di € 50.000,00)	€ 2,50
	Diritto di cointestazione e/o delega	€ 7,75 per persona
ALTR O	Avviso di morosità (per ogni sollecito)	€ 5,16
	Apertura forzata (oltre le spese sostenute)	€ 51,65

Canone annuale



Codice	Dimensioni (in dmc)	Canone annuo (Euro)	Agenzia
002	12,48	61,97	Agenzia H/ Agenzia E
102	18,72	87,80	Agenzia H
004	7*21,8*35,5 cm	72,30	Agenzia L
104	10,5*21,8*35,5 cm	87,80	Agenzia L
010	5,98	61,97	Sede di Roma
110	10,98	92,96	Sede di Roma
210	30,93	113,62	Sede di Roma
310	65,12	278,98	Sede di Roma
111	4,14	46,48	Agenzia A
211	6,38	61,97	Agenzia A
311	14,78	67,14	Agenzia A
411	24,65	77,47	Agenzia A
014	3,82	46,48	Agenzia B
114	6,38	61,97	Agenzia B
214	14,47	61,97	Agenzia B
016	5,65	46,48	Agenzia E
116	9,43	51,65	Agenzia E
216	11,31	61,97	Agenzia E
316	20,74	77,47	Agenzia E
416	47,04	139,44	Agenzia E
020	14,61	30,99	Succursale Avezzano
120	19,31	46,48	Succursale Avezzano
220	38,87	87,80	Succursale Avezzano
320	57,42	123,95	Succursale Avezzano

RECESSO E RECLAMI

Recesso e Disdetta del contratto

Le parti possono recedere in qualunque momento dal contratto con preavviso di 15 giorni. Nel caso in cui sia la banca a recedere dal rapporto, l'utente avrà diritto alla restituzione della parte di canone già pagato corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.

Il Servizio di cassetta di sicurezza può avere la durata di un anno e scadenza, comunque, l'ultimo giorno dell'anno in cui è stato attivato. Il Cliente può disdire in qualunque momento il Servizio attraverso la consegna alla Banca della chiave della cassetta ed il rilascio di una dichiarazione manifestante tale volontà e l'avvenuto svuotamento della cassetta medesima. In mancanza di disdetta, il rapporto s'intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e così ad ogni scadenza successiva. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il rapporto dovrebbe risolversi il Cliente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento. E' parimenti facoltà della Banca di disdire in qualunque momento il Servizio, senza addurne i motivi, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in questo caso è restituita al Cliente la parte del canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere. Se il Cliente non si presenta entro il termine fissato al fine di riconsegnare la cassetta, si applicano le disposizioni dell'articolo "Apertura forzata della cassetta".

Tempi massimi di chiusura

Il tempo massimo previsto per l'estinzione di un rapporto di cassetta di sicurezza è pari a 5 gg. lavorativi successivi alla data di richiesta perfezionata presso la filiale di competenza della Banca.


Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all'unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 107, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI_CAS- SICUREZZA_C	Rel. 01
	FOGLIO INFORMATIVO CASSETTE DI SICUREZZA	Aggiornato al:	1 ottobre 2020
		Fine esercizio:	

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi **all'Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all'autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 ("Condizione di procedibilità e rapporti con il processo"), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all'**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

LEGENDA

Canone di locazione	E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente in via anticipata.
Massimale assicurativo	E' un dato desunto dal valore complessivo dei beni introdotti nella cassetta di sicurezza e che viene dichiarato dal cliente alla banca al momento dell'accensione del rapporto (o durante il suo svolgimento, in caso di variazione del contenuto della cassetta), destinato a coprire il rischio della banca per il risarcimento dei danni che dovessero eventualmente derivare al cliente dalla sottrazione, dal danneggiamento, o dalla distruzione delle cose contenute nelle cassette